Comune di ORCO FEGLINO
Prot. 1605
Data - 1 MAR. 2002
Cat. X Classe 2 Fasc.

COMUNE DI ORCO FEGLINO

PROVINCIA DI SAVONA

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

(Legge Regionale 04.07.94 n. 31)

PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE QUALITA' DELL'AMBIENTE
APPROVATO
Provvedimento n° 214 del 10/09/02
Il Dirigente del Settore
Il Dirigente "Difesa e Promozione Ambientale"
(Dott. Ing. Vincenzo GABERI)

INDICE

1. GENERALITA'
   1.1. CONFERIMENTO D'INCARICO
   1.2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
   2.1. DPCM 1 MARZO 1991
   2.2. LEGGE REGIONALE 31/94
   2.3. D.G.R. 1977/95
   2.4. LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO 26/10/95 N ° 447
      I Principi della Legge 447/95
      I Limiti della Legge 447/95
3. INQUADRAMENTO URBANISTICO
   3.1. PTCP
   3.2. PRG
4. CRITERI METODOLOGICI
   4.1. CRITERI GENERALI
   4.2. INDIVIDUAZIONE ZONE DI CLASSE I, V, VI
      4.2.1. ZONE DI CLASSE I (AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE)
      4.2.2. ZONE DI CLASSE V E VI
   4.3. INDIVIDUAZIONE ZONE DI CLASSE II, II, IV
      4.3.1. PARAMETRI PER LA CLASSIFICAZIONE
      4.3.2. CLASSIFICAZIONE
      4.3.3. CRITERI PARTICOLARI DI CLASSIFICAZIONE
   4.4. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE A VIE DI GRANDE COMUNICAZIONE
   4.5. DISCIPLINA DELLE FASCE DI RISPETTO
   4.6. FASI DI STUDIO E CARTOGRAFIA UTILIZZATA
5. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ORCO FEGLINO
   5.1. ZONE DI CLASSE I (AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE)
   5.2. ZONE DI CLASSE VI (AREE PREVALENTEMENTE O ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI)
   5.3. ZONE DI CLASSE II, III, IV
   5.4. ZONIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE
   5.5. DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO
   5.6. NUOVI SVILUPPI INSEDIATIVI
   5.7. NORME TRANSITORIE
6. OBBLIGHI E COMPETENZE (COMUNI E IMPRESE)
      I Comuni
   6.1. ATTIVITA' REGOLAMENTARE
   6.2. LE ORDINANZE
   6.3. CONTROLLI
   6.4. SANZIONI

6.5. DEROGHE

Le Imprese

7. TABELLE, ALLEGATI E FIGURE

1. GENERALITA'

1. 1 Conferimento d'incarico

L'Amministrazione Comunale di Orco Feglino, con deliberazione della Giunta Comunale, affida allo studio tecnico dott. arch. Dalla Torre l'incarico per la redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale secondo quanto previsto dalla L. R. 4 luglio 1994 nº 31.

La presente relazione tecnica riguarda la zonizzazione acustica del territorio comunale;

Lo studio ha assolto ai propri obblighi contrattuali, per quanto riguarda la Zonizzazione Acustica attraverso la consegna del presente studio composto da :

- Relazione tecnica riguardante la zonizzazione acustica;
- Planimetrie in scala 1: 5000 (per il Centro abitato) e 1:10000 (per l'intero territorio comunale), con la suddivisione del territorio comunale secondo le classi previste dal DPCM 1/03/91 e dalla L.R. 31/94 (allegato A) e relative prescrizione tecniche contenute nella delibera della Giunta Regionale nº 1977/95.

1.2 Inquadramento territoriale

Il territorio del Comune di Orco Feglino si estende su una superficie di circa 1800 ha. Morfologicamente il Comune, situato a ridosso della costa del finalese, si presenta collinoso con la tipica sistemazione a fasce.
Raggiunge un'altitudine massima di 998 metri nei pressi di Crocevia, ed una minima di 120 metri sul livello del mare.
Si presenta di forma irregolare, quasi affusolata, con i due lati brevi posti trasversalmente alla costa; confina con i Comuni di Finale Ligure, Calice Ligure, Mallare e Vezzi Portio.
Il territorio del Comune è segnato dal percorso del torrente Aquila e dal torrente Sciusa, oltre che dalla presenza dei numerosi ruscelli, tra cui il Rio Maffei e Caggian; il paesaggio è costituito da una vegetazione prevalentemente arbustiva, composta da elementi tipici della macchia mediterranea, soprattutto nelle parti pianeggianti, ai lati della strada provinciale Finale – Feglino, dove si incontrano vaste aree di fondovalle coltivate a frutteti e uliveti.

Gli insediamenti urbani sono concentrati principalmente in due nuclei:

- Feglino
- Orco

dove vive la maggior parte della popolazione del Comune, che, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, è costituita da 798 residenti, anche se nel periodo estivo gli abitanti aumentano di circa 100 unità; tuttavia bisogna rilevare che la parte di territorio che si spinge verso l'entroterra è scarsamente abitata, se non disabitata, in quanto costituita prevalentemente da aree boscate.
Dal punto di vista storico – archeologico, il Comune assume una certa rilevanza per la presenza di un insediamento religioso medioevale.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'elaborazione della zonizzazione acustica, nonché della mappatura acustica ed eventuale piano di risanamento si fa riferimento alle seguenti fonti:

- DPCM 1 marzo 1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno "*
- L.R. n° 31del 4 luglio 1994 *"Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico "*
- D.G.R. n°1977 del 16 giugno 1995 *" Prescrizioni tecniche per l'attuazione della legge regionale 4 luglio 1994 n°31* Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".
- L.R. n° 12/1998 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*

2.1 DPCM 1 marzo 1991

La zonizzazione acustica del territorio comunale è prevista all'art. 2 del DPCM.

In particolare si stabilisce che:" ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1", qui allegata al n°1

2.2 Legge regionale 31/94

Nell'art.5 della legge al comma a) la zonizzazione acustica viene prevista tra le competenze del comune.

L'art.6 detta dei criteri precisando che la zonizzazione acustica deve essere effettuata nel rispetto dell'allegato "A" della legge, il quale a sua volta è analogo alla tabella 1 del DPCM.

I criteri previsti sono i seguenti:

a) divieto di prevedere la contiguità di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 dB. La norma si applica, previo accordo, anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi
b) delimitazione dei confini in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscono il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore

2.3 D.G.R. 1977/95

La zonizzazione acustica è regolamentata nell'art.17 che indica su quali parametri basarla:

a) la densità di popolazione
b) la presenza di attività commerciali e di uffici
c) la presenza di attività industriali
d) la presenza di attività artigianali
e) il traffico veicolare
f) gli impianti e le attrezzature di pubblica utilità

Per l'utilizzo dei parametri prima individuati è suggerito l'uso dei seguenti strumenti:

1. P.R.G.
2. mappa delle vie di traffico con indicata la tipologia ed il numero medio orario dei veicoli
3. mappa indicante la dislocazione delle aree industriali e commerciali
4. mappa indicante la densità abitativa delle zone (densità bassa, media, alta, molto alta a secondo che il numero di abitanti per ettaro sia minore di 20, tra 20 e 80, tra 80 e 250, maggiore di 250)

Infine viene specificato che:

1. appartengono alla classe 1 i parchi e le riserve naturali. Sono escluse da questa classe le aree verdi di quartiere e le aree verdi di uso sportivo
2. Sono altresì escluse le strutture scolastiche e sanitarie, inserite in edifici adibiti prevalentemente ad abitazione
3. Appartengono alla classe IV i quartieri fieristici ed i centri commerciali
4. Appartengono alla classe V le aree prevalentemente industriali
5. Appartengono alla classe VI le aree destinate ad attività estrattiva e di cava e le aree portuali ove abbiano luogo attività con caratteristiche di tipo industriale (Aree esclusivamente industriali)

Infine le norme tecniche specificano, oltre ai colori da associare ad ogni classe, che la zonizzazione dei centri abitati deve essere rappresentata su Cartografia Tecnica Regionale in scala 1: 5000, mentre la zonizzazione delle aree esterne ai centri abitati possono essere visualizzate sul medesimo supporto in scala 1: 10.000.

2.4 Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (N°447/95)

La legge 26.10.1995, n°447 rappresenta la prima legge organica italiana in materia di inquinamento acustico.
La legge 447/1997 dovrebbe essere diretta a sopperire alle carenze normative esistenti a livello nazionale. Non appaiono più, infatti, sufficienti le poche leggi regionali e le norme regolamentari adottate da alcuni comuni, per cui è avvertita dagli operatori amministrativi e tecnici l'esigenza dell'introduzione nell'ordinamento giuridico di una legge in grado di disciplinare in forma unitaria le emissioni sonore e di assicurare il contenimento della rumorosità entro i limiti di rischio.
Tale legge si prefigge di attuare le prescrizioni contenute nel D.P.R. n°616/1977 e nella 1. 833/1978, che affidano allo Stato il compito di dettare *"norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi in tutto il territorio nazionale e stabilire le relative sanzioni penali"* in materia di inquinamento, determinando anche i limiti di accettabilità e di esposizione alle immissioni sonore.
Questa legge recepisce, poi, alcuni concetti già contenuti sul DPCM 1.3.1991, rinforzando, però, le previsioni normative con:

- l'individuazione dei soggetti competenti e ripartendo le funzioni nel settore dell'inquinamento acustico tra le regioni (alle quali è affidata la normativa per una disciplina unitaria nell'ambito del territorio regionale) e gli enti locali, ai quali è riservata la responsabilità dell'applicazione dei precetti, dei divieti e dei controlli;
- l'introduzione di un regime autorizzatorio e di prescrizioni sull'impiego delle sorgenti sonore mobili;
- l'approvazione di piani di risanamento;
- l'adozione di normativa regolamentare che preveda anche il ricorso a dissuasive sanzioni amministrative e la previsione di agevolazioni finanziarie e di incentivi per l'abbattimento del rumore nei centri storici delle città con più alto indice di affollamento.

L'urgenza di una legge quadro di riferimento si accentuata dopo la sentenza della Corte Costituzionale (517/1991) che ha annullato alcune disposizioni del DPCM 1.3.1991, rendendo così necessaria la pronta definizione di una normativa quadro di livello legislativo (e non più amministrativo) a carattere organico, che fissi i principi ai quali deve uniformarsi l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e che riconduca ad un quadro normativo unitario e coerente il quadro globale delle disposizioni frammentarie attualmente in vigore.

I principi base cui la legge fa riferimento sono orientati verso criteri di intervento di *tipo autorizzatorio* per quello che si riferisce al contenimento delle immissioni derivanti da sorgenti fisse e di *tipo regolatorio* per quanto concerne le sorgenti mobili.

I principi della legge 447/1995

La legge 26 ottobre 1995, nº447, all'art.1, " stabilisce che i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno a dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della Costituzione" e che " i principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica".

Tale legge, nel dettare le misure di salvaguardia della qualità dell'ambiente e della esposizione umana al rumore quale materia di competenza regionale ai sensi del citato art. 117 della Costituzione in riferimento all'art.101 del D.P.R. 24 luglio 1977, nº616, non indica espressamente le norme di principio vincolanti per le Regioni onde distinguerle da quelle di dettaglio non vincolanti, limitandosi a parlare di principi fondamentali e di principi generali desumibili dalla stessa legge costituenti per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico – sociale della Repubblica.

Un raffronto fra le competenze riservate allo Stato e le funzioni trasferite alle Regioni, così come descritte nei rispettivi artt.102 e 101 del D.P.R. nº616 del 1977, consente di affermare che rivestono portata di norme di principio soltanto le disposizioni che delineano gli obiettivi essenziali e i limiti di operatività della nuova disciplina sull'inquinamento acustico.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nell'art.2 della legge le quali fissano le regole generali da rispettare nell'esercizio delle sorgenti sonore fisse e mobili (onde evitare l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo e in quello esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute dell'uomo, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti) o delimitano l'ambito oggettivo di operatività della disciplina relativamente all'ambiente abitativo (escludendo gli ambienti destinati ad attività produttive salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive medesime).

Da ciò discende che, al di la dell'efficacia vincolante per le Regioni delle norme di principio di cui all'art.2, la rimanente disciplina dell'articolo considerato va' qualificata come normativa di dettaglio riservata alla potestà legislativa regionale.

Ma anche nell'art.3 si ritrovano principi generali quali quelli riguardanti la determinazione di parametri diretti ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale.

In questo ambito vi sono anche i poteri riconosciuti allo Stato di regolamentazione della materia attraverso la funzione di indirizzo e coordinamento, che sono andati di fatto a provocare sovrapposizioni e interferenze con i poteri locali con conseguenti dubbi circa la competenza nell'applicazione.

E' noto che la funzione di indirizzo e di coordinamento, nonché di promozione e di consulenza, costituisce "uno strumento affidato allo Stato perché serve a comporre, in conformità del disegno costituzionale del

decentramento, le istanze della autonomia con le esigenze unitarie" (Corte Cost. 29 luglio 1982 nº150, 15 dicembre 1983 nº340, 25 maggio 1987 nº192, 18 febbraio 1988 nº744).
In sede costituzionale si è stabilito che la riserva allo Stato della funzione di indirizzo e di coordinamento si giustifica con la necessità di tutelare l'interesse nazionale in tutte le materie che sono attribuite alle Regioni rispetto alle quali le medesime curano i particolari interessi locali.

Tale funzione, si è detto, trova nella Costituzione il proprio sicuro fondamento perché le limitazioni e i vincoli che ne derivano per le Regioni sono indispensabili per assicurare le condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale che, in quanto non suscettibili di scomposizione territoriale, possono essere garantite solo all'intervento dello Stato: l'uso degli strumenti del tipo in esame è subordinato alla prefissione legislativa dei criteri di intervento governativo (Corte Cost. 29 luglio 1982 nº150 e 30 dicembre 1991 nº517).
E' interessante anche la decisione nº560 del 19 maggio 1988 in cui la stessa corte ha dichiarato:
"alla legge regionale si richiede di non vanificare le esigenze unitarie espresse con l'indirizzo e il coordinamento, ma essa è altrimenti in tutto libera, e può anche sopperire alle dette esigenze unitarie mediante misure proprie che siano (singolarmente o nel complesso) equivalenti a quelle dettate in via di indirizzo e coordinamento (le quali ultime, d'altronde, anche se non sono istituzionalmente destinate a cadere per effetto automatico della legislazione regionale di dettaglio qualunque sia il contenuto di questa, in quanto ciò comporterebbe eludere la finalità dell'indirizzo e coordinamento, sono destinate ad operare solo fino a quando tale finalità è raggiunta o divenuta irraggiungibile)".

Nell'ambito descritto sono comprese le funzioni indicate nel citato art. 3 della legge nº447 del 1995 che concernono attività volte a definire i principi di massima e le norme tecniche generali da osservare nel settore del rumore, in vista delle indefettibili esigenze di uniformità alle quali deve ispirarsi, almeno nelle sue linee essenziali, la tutela dell'ambiente.
I principi fondamentali espressi e i principi generali desumibili dalla legge in esame, da ultimo richiamata, costituiscono per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica.
Il carattere di grande riforma economico - sociale, enunciato nell'art.1 della legge sull'inquinamento acustico in questione, appare certo ove si consideri la innovazione di carattere economico e sociale che deve conseguire all'applicazione in ogni campo, specie della tecnica e della zonizzazione del territorio, delle norme dettate per contrastare il rumore e l'inquinamento che da esso con effetti che colpiscono il bene - salute e che arrecano fastidi, disturbi e danni.

Infatti, se si considera che la coscienza sociale è matura nella considerazione di subordinare ogni altro interesse a quello fondamentale della qualità della vita e della salute, è certo che la legge in esame influirà, in maniera addirittura prepotente, sulle scelte di ordine economico - sociale.

Limiti della legge 447/1995

Essa non è finalizzata ad attuare una *diretta* tutela dall'inquinamento acustico, bensì a predisporre gli strumenti, le procedure e le strutture organizzative attraverso i quali, in seconda battuta, verrà poi attuata l'effettiva tutela.

Non vengono fissati, come ci si potrebbe aspettare, neppure i limiti di immissione di rumori, ma essi vengono demandati a successivi atti amministrativi che possono essere più facilmente e prontamente modificati rispetto a disposizioni normative.
La legge non contiene alcuna delega al Governo di emanare decreti legislativi, ma ridefinisce l'attribuzione di alcune funzioni amministrative ministeriali.

Si tratta, quindi, di una legge configurata a "cascata" in quanto per l'attuazione della disciplina completa della materia si rendono necessari molteplici interventi legislativi (leggi regionali) ed amministrativi (decreti del Presidente del Consiglio e decreti ministeriali) attuativi dei principi e delle indicazioni in essa contenuti, con competenze ad incastro, senza i quali la legge non è in grado di incidere direttamente sulla tutela ambientale acustica.
E' questa una legge che, in sostanza, vuole raggiungere gli obiettivi che si prefigge in modo graduale .

Così la legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione. L'art.15, comma 2, concede alle imprese interessate la presentazione di un piano di risanamento entro sei mesi dalla classificazione del territorio operato dal comune. Poiché tale classificazione presuppone una legge regionale da emanarsi (con termine ordinario) entro un anno dall'entrata in vigore della legge, sono evidenti i tempi lunghi per l'attuazione.
Ulteriori termini dovranno poi essere accordati perché gli insediamenti produttivi o civili già esistenti, in relazione alle loro peculiarità, si adeguino ai limiti che saranno prescritti.
Persino l'unica disposizione direttamente precettiva (art. 12, comma 1, relativa al divieto posto a carico dei concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi) si applicherà a partire dal 29.12.1996 per espressa volontà del legislatore.
Altro limite è determinato dal fatto che non vengono prese in considerazione tutte le fonti di inquinamento. Così la l. 447/1995 non disciplina la tutela dell'inquinamento acustico in ambiente di lavoro. Per tale normativa si applicano i DD.Lgs 227/1971 e 626/1994 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
I criteri già individuati dalla legge regionale appaiono congruenti con quanto disposto dalla norma nazionale e quindi pienamente applicabili.

Vengono elencati, nei successivi capitoli, gli obblighi e le competenze delle Amministrazioni Comunali in riferimento a quanto disposto dalla Legge Quadro in materia di Inquinamento Acustico.

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

3.1 Piano Territoriale di Coordinamento paesistico

La L.R.31/94, all'art.6 (zonizzazione acustica) comma 2 "*La zonizzazione acustica è adottata nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio e prevede zone acustiche omogenee all'interno delle singole zone urbanistiche*" e comma 3 " *In caso di mancato accordo nella redazione delle zonizzazioni acustiche tra comuni limitrofi, provvede alla zonizzazione la provincia, o d'intesa le province competenti per il territorio sentiti i comuni*", nonché il DGR 1977/95, titolo V (zonizzazione acustica comunale art. 17 comma 2 " *il Comune può utilizzare come supporto per la realizzazione della classificazione in zone, i seguenti strumenti tecnici:*

a) *strumenti urbanistici generali vigenti nel Comune*
b) *la mappa delle vie di traffico indicante la tipologia ed il numero medio orario di veicoli che la percorrono*

c) *la mappa indicante la dislocazione delle aree industriali e commerciali e, se possibile, le principali sorgenti di rumore ivi presenti*

d) *la mappa indicante la densità abitativa delle zone (densità bassa, media, alta, molto alta a seconda che il numero di abitanti per ettaro sia minore di 20, tra 20 e 80, tra 80 e 250, maggiore di 250).*" Non è previsto specificamente alcun riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria.

Il comune di Orco Feglino fa parte dell'ambito territoriale nº 42 e 41 del Piano Territoriale di Coordinamento paesistico.

3.2 Programma di fabbricazione

Per la zonizzazione acustica, secondo le indicazioni previste dalla legge regionale, sono state prese in esame le prescrizioni riportate nel Programma di fabbricazione vigente del Comune di Feglino, oltre che dall'analisi del traffico veicolare e dalla dislocazione delle aree artigianali e commerciali.

Pertanto la zonizzazione per quanto riguarda le zone di classe I IV e VI è il risultato dell'analisi degli edifici scolastici presenti sul territorio (classe I), del traffico veicolare e delle zone artigianali (classe IV) della presenza delle due cave (classe VI)

Secondo questo metodo di analisi, parallelamente allo studio del Pdf, sono state evidenziate le classi di appartenenza delle varie zone censuarie; queste ultime per il Comune di Feglino risultano limitate nel numero (per la precisione 7), e quindi relativamente ampie.

Per cui all'interno della stessa zona censuaria, in considerazione dell'analisi dei dati esposta in precedenza, si trovano più zone di classi differenti, proprio per seguire più nel dettaglio la reale situazione acustico – ambientale.

4. CRITERI METODOLOGICI

5.1 Criteri generali

Sulla base delle prescrizioni normative sono stati sviluppati i seguenti criteri generali.

La classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art.2 punto 1 del D.P.C.M. 1/3/1991 e all'art.6 L.R. 31/94 è un atto tecnico – politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

Tale classificazione è basata sulla tipologia d'uso del territorio e non su di una fotografia acustica del medesimo, ma è anche implicitamente dichiarato che essa non possa essere derivata in modo automatico dai piani regolatori esistenti.

Sebbene, infatti, i piani regolatori siano gli strumenti principali di gestione del territorio, i criteri di stesura di questi non prendono in considerazione le caratteristiche e le compatibilità acustiche delle diverse zone del territorio stesso.

La classificazione in zone del territorio sarà, pertanto, il risultato di una analisi del territorio sulla base del piano regolatore e della situazione topografica e topologica di fatto esistente.

Si adottano i seguenti criteri generali per elaborazione della zonizzazione acustica:

1. La classificazione in zone deve essere adottata dal Comune come parte integrante e qualificante del piano regolatore. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro varianti o revisioni, le destinazioni d'uso devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere il disturbo alla popolazione. In particolare dovrà essere rispettato il divieto di cui al primo comma lettera a)

dell'art.6 della L.R. 31/96 relativo alla contiguità di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 dB. (A) (ad es. zona III confinante con zona V), ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche del territorio (argini, crinali, mera, etc.) che ne giustifichino, dal punto di vista dell'abbattimento del rumore, l'adozione.

2. Per le configurazioni urbanistiche esistenti si ritiene di accettare la possibilità che confinino aree i cui limiti si discostano in misura superiore ai 5 dB (A). In tal caso per il rispetto del primo e secondo comma dell'art.6 della L.R. 31/94, dovrà essere prevista una opportuna fascia di rispetto tra le due zone.
3. Al fine di evitare per quanto possibile una zonizzazione "a macchia di leopardo", e con l'eccezione per la classe I e della zonizzazione delle vie di grande comunicazione o di intenso traffico, l'estensione di una zona non dovrà, di norma, essere inferiore a 100 mq; estensioni inferiori sono giustificabili solo nei casi in cui si verifichino le condizioni di cui al punto 1.
4. Nel caso in cui i livelli equivalenti di rumore ambientale esistenti risultino superiori ai limiti indicati dal decreto per la zona in questione (a causa, ad esempio, della presenza contemporanea di più fonti di rumore), dovrà essere valutata la fattibilità tecnico – economica di attivazione di un eventuale piano di risanamento.
5. Le attività con caratteristiche transitorie (ad esempio, la falciatura dell'erba nei giardini in aree particolarmente protette o in aree ad uso prevalentemente residenziale), dovranno essere anticipatamente regolamentate adottando opportune fasce orarie per lo svolgimento della stesse.

5.2 Individuazione zone di classe I, V, VI

5.2.1 Zone di classe I (aree particolarmente protette)

"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago; aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici."

I limiti fissati per questa classe sono tali da escludere qualsiasi attività anche minimamente rumorosa.

Per tale ragione i parchi vengono classificati in questa classe solo se di interesse "naturalistico", ove la quiete rappresenta effettivamente motivo essenziale della loro fruizione e dove può essere anche preponderante la tutela ambientale del luogo avuto riguardo anche alle specie animali (ad es. luoghi di riproduzione) o parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune.

Verranno pertanto inseriti in questa classe i parchi, le riserve naturali e le aree protette regionali così come istituite con L.R. 12 settembre 1977 nº40 e successive integrazioni e modifiche.

Non vengono, invece, qui classificati i parchi non aventi tale connotazione quali ad esempio i parchi giochi o gli impianti sportivi.

Le piccole zone di verde di quartiere non vengono altresì ricomprese, ma inserite nella stessa zona del quartiere sia per evitare una eccessiva frammentazione della zonizzazione date le loro dimensioni solitamente limitate, sia perché strettamente legate alla realtà residenziale e spesso utilizzate per attività ricreative (giochi etc.).

Per aree residenziali rurali si intendono i piccoli centri rurali e gli agglomerati rurali di antica origine se ritenuti di particolare interesse e dove non sia previsto né traffico veicolare né l'uso di macchine operatrici.

Inoltre saranno classificati di classe I le aree di particolare interesse urbanistico, intendendo le zone di interesse storico, archeologico, architettonico e paesaggistico, avuto riguardo alle indicazioni del P.T.C.P.

Per quanto riguarda le scuole e gli ospedali, questi verranno inseriti in classe I indipendentemente dalla loro collocazione.

Infatti il rispetto rigoroso dell'art.6 della L.R. [divieto di confine tra zone acustiche con limiti superiori a 5 dB (A)] comporterebbe la non esistenza di classi I relative a scuole ed ospedali, in quanto questi sono normalmente inseriti nel tessuto urbano e quindi in zone di classe III o IV.

Si ritiene più conservativo in questo caso derogare dalla norma generale prevedendo tramite i piani di risanamento la limitazione delle immissione sonore dalla zona meno tutelata.

Sempre in classe I verranno inseriti i parchi ed i giardini adiacenti a scuole o ospedali se integrati con la funzione educativa o terapeutica delle stesse.

Fanno eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti prevalentemente ad abitazione: in questo caso saranno classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.

Normalmente queste zone possono rientrare in quelle definite come "F" e "G" dal P.R.G.

5.2.2 Zone di classe V e VI

Rientrano nella classe V *"le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni"*

Rientrano nella classe VI *"le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi"*

Queste classi sono normalmente individuabili con le zone "D" del P.R.G.

La differenza sostanziale tra le due classi è l'inapplicabilità del criterio differenziale nelle zone di classe VI. Ciò comporta una scarsa tutela delle abitazioni presenti.

Ne consegue che le zone di classe VI sono aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale ove è possibile ammettere la sola presenza delle abitazioni occupate da personale di custodia e sempre che tali abitazioni siano proprietà indivisibile da quella della fabbrica.

Le zone di classe V sono aree caratterizzate da insediamenti artigianali o industriali con limitata presenza di abitazioni.

Rientrano in classe VI le aree destinate ad attività estrattiva o di cava e le aree portuali ove abbiano luogo attività con caratteristiche di tipo industriale.

Rientrano in classe V o VI, in funzione della presenza o meno di abitazioni, gli impianti di smaltimento rifiuti e gli impianti di trattamento reflui.

5.3 Individuazione zone di classe II, III, IV

Rientrano nella classe II *"le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali, ad assenza di attività industriali e artigianali"*.

Rientrano nella classe III *"le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici "*.

Rientrano nella classe IV *"le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevate presenza di attività commerciale e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree prossime a strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie"*.

4.3.1 Parametri per la classificazione

I parametri base per la zonizzazione nelle classi II, III, IV sono, in base alle definizioni:

a) la densità di popolazione
b) la presenza di attività commerciali e uffici
c) la presenza di attività artigianali
d) il traffico veicolare
e) la presenza di attività industriali e di impianti di pubblica utilità

In generale per la valutazione dei diversi parametri l'unità territoriale di base sul quale fondare lo studio è l'unità di censimento, definita dalle singole unità Censimento descritto nelle Basi Territoriali fornite dall'ISTAT, che in area urbana corrisponde "all'isolato", mentre in area non urbanizzata comprende un ambito più grande.

a) densità di popolazione

Questo parametro si esprime in "abitanti per ettaro".

Le caratteristiche demografiche del territorio comunale sono derivate dai dati dell'ultimo censimento (1991).

In una tabella viene riportato l'elenco delle unità censuarie e per ogni unità la superficie, il numero di abitanti e la densità per ettaro.

Si stabilisce per ogni unità censuaria il grado di densità di popolazione, secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche regionali, e ad ogni grado verrà assegnato un punteggio secondo la seguente tabella:

DENSITA'	PUNTEGGIO	Ab/ha
BASSA	1	<20
MEDIA	2	20 ÷ 80
ALTA	3	80 ÷ 250
MOLTO ALTA	4	>250

b) presenza di attività commerciali, uffici e attività artigianali.

Questo parametro viene espresso in "abitanti per numero di esercizi".

Anche in questo caso l'unità base di calcolo è l'unità di censimento ed i dati sono riferiti al censimento del 1991.

In una tabella viene riportato l'elenco delle unità censuarie e per ogni unità il numero di abitanti, il numero di esercizi ed il rapporto abitanti / numero esercizi.

Si definisce per ogni unità censuaria il grado di densità di esercizi, e ad ogni grado verrà assegnato un punteggio secondo la seguente tabella:

Presenza attività commerciali	Ab/esercizio commerciale	Punteggio
Assenza	-	0
Limitata presenza	> 19	1
Presenza	17 ÷ 19	2
Elevata presenza	<17	3

c) traffico veicolare

La classificazione delle strade segue i seguenti parametri qualitativi:

- Appartengono alla classe IV le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali di autostrade, le strade di grande comunicazione.
- Appartengono alla classe III le strade di quartiere e quindi le strade utilizzate prevalentemente per servire il tessuto urbano.
- Appartengono alla classe II le strade locali prevalentemente situate in zone residenziali.

d) presenza di industrie

La presenza di industrie in aree non classificate dal PRG quali zone "D" (industriali e già inserite nella classe V o VI), comporta da sola la classificazione dell'area in classe IV.

4.3.2 Classificazione

Se i parametri assumono punteggi identici, la zona censuaria apparterrà alla classe II se il valore assunto del punteggio è 1; alla classe III se il valore assunto è 2, alla classe IV se il valore assunto è 3.

Negli altri casi la classificazione delle unità di base (censuarie) si otterrà sommando i valori attribuiti a ciascun parametro secondo la seguente tabella:

a) Densità di popolazione

b) Presenza di attività commerciali e artigianali

- Unità censuarie con punteggio minore o uguale a 2 sono di classe II
- Unità censuarie con punteggio compreso da 3 a 4 sono di classe III
- Unità censuarie con punteggio uguale o superiore a 5 sono di classe IV

4.3.3 Criteri particolari di classificazione

E' ammessa una deroga all'uso dell'unità censuaria quale unità territoriale di base per la zonizzazione acustica, nel caso di esistenza di particolari zone omogenee, quali ad esempio le isole pedonali, sempre se di larghezza superiore a 100 m.

In questi casi può essere corretto applicare una classificazione di "zona omogenea", fermo restando l'utilizzo dei parametri individuati al punto 4.2.1.

Le aree rurali caratterizzate da bassa densità di popolazione sono classificate secondo i criteri fissati al punto precedente (generalmente in classe II) se non già classificate in classe I in quanto aree di pregio.

L'uso di macchine operatrici comporta da solo l'inserimento in classe III.

I campeggi sono inseriti in classe III

I quartieri fieristici ed i centri commerciali (ipermercati) appartengono alla classe IV.

4.4 Classificazione delle aree limitrofe a vie di grande comunicazione

La classificazione in zone prevista dal DPCM e dalla L.R. 31/94 stabilisce che le aree prossime a strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie siano inquadrate nella classe IV.

La loro ampiezza, per le aree esterne al perimetro del centro abitato, così come definito dall'art.4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nº285 "Nuovo codice della strada", è fissata in 60 metri dal bordo della carreggiata per ambedue i sensi di marcia per quanto riguarda le autostrade, ridotto a 40 metri per le strade di primaria importanza.

Questo valore può essere ridotto nel caso di presenza di elementi naturali (differenze di quote, crinali etc.) o antropici (mura, fila di edifici) tali da avere un effetto schermante di almeno 5 dB (A).

Per le ferrovie l'area è costituita da due fasce ai lati della linea a partire dalla rotaia più esterna, ciascuna di larghezza pari a 60 metri. Anche in questo caso il valore della fascia può essere ridotto nel caso di presenza di elementi naturali (differenze di quote, crinali etc.) o antropici (mura, fila di edifici) tali da avere un effetto schermante di almeno 5 dB.

Relativamente alle vie di grande traffico o le autostrade che attraversano i centri abitati si ritiene idonea una fascia di 30 metri da ambedue i bordi della carreggiata, fatto salvo una possibile riduzione della stessa nel caso di presenza di elementi naturali (differenze di quote, crinali etc.) o antropici (muri, fila di edifici) tali da avere un effetto schermante di almeno 5 dB.

Le scuole e gli ospedali classificati in zona di maggiore tutela (classe I) conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette fasce di pertinenza stradale e ferroviaria.

In tabella 2 è riportato lo schema riassuntivo della classificazione delle strutture viarie e ferroviarie e delle rispettive aree adiacenti.

4.5 Disciplina delle fasce di rispetto

La legge 31/ 94 fa espresso divieto di prevedere la contiguità tra aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB (art. 6, comma 1, punto a).

Poiché la crescita delle città non ha quasi mai compreso la valutazione degli aspetti legati all'inquinamento acustico, la situazione più frequente è quella di insediamenti a diversa destinazione d'uso caratterizzati da diversa sensibilità verso il rumore, posti in stretta contiguità.

Per tale ragione, nelle aree già urbanizzate, procedendo alla zonizzazione acustica sulla base dei precedenti criteri è facile supporre la contiguità di aree con limiti anche molto diversi.

In questi casi occorre prevedere la presenza di idonee "fasce di rispetto" di dimensione tale da consentire comunque il rispetto del divieto di immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore nella zona di maggior tutela (art. 4, comma 1, punto b, L.R. 31/94).

In generale le fasce di rispetto devono essere interne all'area meno tutelata in modo da garantire al confine tra le due aree il rispetto del limite della zona più tutelata.

In deroga a quanto sopra disposto e relativamente alla sola classe II, al fine di limitare le zone necessitanti di piano di risanamento, in questa prima stesura della zonizzazione acustica, e fermo restando la possibilità di revisione per i successivi aggiornamenti, si ritiene che la zona di rispetto possa essere interna alla zona più tutelata.

In questo caso i limiti fissati nella zona di rispetto devono essere quelli validi per la classe III.

Si ritiene questa deroga ammissibile, dando implicitamente priorità agli interventi di bonifica nelle zone III e IV, in quanto la classe II è caratterizzata da scarsità di popolazione ed inoltre, da studi epidemiologici effettuati, risulta che la percentuale di persone che si dichiarano disturbate al di sotto dei limiti della classe III sia rispettivamente del 30 % di giorno con limite di 60 dB (A) e del 10 % di notte con limite di 50 dB (A).

Di norma la larghezza della fascia di rispetto è di 30 metri ogni 5 dB (A) eccedenti il limite di zona maggiorato di 5 dB (A). Il limite fissato per la zona di rispetto è pari al limite della zona o delle zone intermedie tra le due aree contigue è crescente di 30 metri in 30 metri mano a mano che ci si avvicina alla zona meno tutelata.
Ad esempio:

- Tra una zona di classe III confinante con una zona di classe V si interporrà una fascia di rispetto di larghezza di 30 metri interna alla zona di classe V, con limiti corrispondenti alla classe IV
- Tra una zona di classe II ed una di classe VI si interporrà una fascia di rispetto di 90 m di cui 30 m interni alla zona di classe II con limite equivalente alla classe III e 60 m interni alla zona di classe VI con limite equivalente alla classe IV per i 30 m più esterni all'area meno protetta e con limite pari alla classe V per i 30 m più interni
- Tra una classe I (ad eccezione delle scuole e degli ospedali) ed una classe IV si interporrà una fascia di rispetto di 60 m interna alla zona di classe IV con limiti pari alla classe II per i primi 30 m attigui alla classe I e con limiti pari alla classe III per i secondi 30 m.

La larghezza della fascia di rispetto potrà essere ridotta in presenza di barriere naturali o artificiali aventi un effetto schermante tale da garantire, comunque, il rispetto del divieto di immissioni sonore nelle zone a maggiore tutela.
In particolare per le zone industriali spetterà al titolare dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora scegliere se prevedere delle fasce di rispetto secondo quanto prima indicato oppure proporre nel piano di risanamento accorgimenti tecnici tali da garantire comunque il rispetto dell'art.4 L.R. 31/94.
Per quanto riguarda gli insediamenti a maggiore tutela (ospedali, scuole) spesso inserite in un tessuto urbano caratterizzato da intensa attività umana o prospicienti a vie di grande comunicazione la dimensione della fascia di rispetto dovrà essere valutata caso per caso nel piano di risanamento sulla base di valutazioni di carattere tecnico - economico, non escludendo quale ultima ratio l'adozione di sistemi passivi di difesi dal rumore. In questo caso la fascia di rispetto coincide col sistema di difesa passiva.

N.B. Nel presente piano si è proceduto sostituendo le fasce di rispetto con opportune fasce degradanti. (Es: Aree attorno alle Cave e fascia di contorno al perimetro della zona in classe III)

4.6 Fasi di studio e cartografia utilizzata

Al fine di definire la zonizzazione acustica sono state sviluppate le seguenti fasi di studio:

1) Acquisizione e studio del P.d.f.., del P.T.C.P. e relativi studi propedeutici
2) Predisposizione della seguente planimetria, tratta dalla Cartografia Tecnica Regionale nelle scale previste dalla legge.

- Cartografie in scala 1:10000 e 1:5000 riportanti le unità censuarie, e le aree di classe I (parchi, scuole, emergenze storico - artistiche e archeologiche), le zone di classe IV, la delimitazione del centro urbano come previsto dall'art.4 del D. Lgs. 285/92 e le principali arterie di traffico.

3) Sono state verificate le situazioni al confine tra le varie zone. Nel caso confinino aree con più di 5 dB di differenza, si sono inserite le fasce di rispetto con i criteri sopra indicati.

4) Infine è stata elaborata la cartografia finale riportante la zonizzazione acustica e nella quale siano evidenziate le aree scolastiche inserite nella classe I e le zone delle cave inserite in classe VI.

Come previsto dalla normativa tecnica regionale, la suddivisione del territorio in zone deve essere visualizzata secondo la seguente tabella.

Per consentire la riproducibilità della zonizzazione tramite eliocopie viene previsto anche un apposito retino:

CLASSE	COLORE	RETINO
I	VERDE	
II	GIALLO	
III	ARANCIONE	
IV	ROSSO	
V	VIOLA	
VI	BLU	

(*) In luogo delle fasce di rispetto si è proceduto indicando opportune fasce degradanti.

Al fine di visualizzare, come previsto dalle norme tecniche, tra le zone di classe I le aree ospedaliere e le aree scolastiche, le stesse saranno contrassegnate oltre che dal colore e dal tratteggio della classe I, rispettivamente dalla lettera "H" e dalla lettera "S".

5. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ORCO FEGLINO

5.1 ZONE DI CLASSE I

Sulla base dei criteri metodologici illustrati nel capitolo 4 sono state individuate all'interno del territorio comunale di Orco Feglino, 4 zone classificate in Classe I.

Si tratta di:

- Due edifici scolastici, ubicati rispettivamente, uno nella zona censuaria 1, e precisamente in Feglino, e l'altro ubicato nella zona censuaria 4, precisamente in Orco.
- Due aree caratterizzate dalla totale assenza di insediamenti ubicate rispettivamente, una nella zona censuaria 3 e l'altra nella zona censuaria 7, aree prevalentemente verdi non utilizzate a fini agricoli.

Tali zone sono state evidenziate nelle tavole 3 - 4 - 5 , nelle quali sono state contrassegnate con appositi simboli e colori (Verde).

5.2 ZONE DI CLASSE VI

Le uniche zone inserite in classe VI, sono le due cave, presenti sul territorio comunale, e precisamente la cava ESCOMARMI, nella quale viene estratta la Pietra del Finale, anche se attualmente è chiusa, e la cava di sabbia silicea. Non esistono a livello di P.d.F. aree industriali, che possano essere identificate appartenenti alla classe VI.. Poiché l'estensione delle della cava confinante con il comune di Vezzi Portio, è di ridotte dimensione così come previsto dalla normativa vigente, si è adottata una soluzione che prevede la soppressione della classe V, tra la classe VI e la classe IV.

N.B. In luogo delle fasce di rispetto si sono indicate opportune fasce degradanti ognuna di 30 mt.

5.3 ZONE DI CLASSE II – III – IV

Per individuare le zone omogenee appartenenti alle classi II – III – IV si è preso in considerazione il territorio comunale suddiviso nelle 7 unità censuarie, definite dalle basi territoriali dell'ISTAT.

La determinazione dell'appartenenza della singola Unità censuaria ad una delle 3 classi è avvenuta ponderando opportunamente i parametri indicati dal DPCM 1/03/91 e dalla legge regionale 31/94, descritti in precedenza e evidenziati nella tabelle seguenti. Tuttavia all'interno delle unità censuarie, in considerazione della destinazione urbanistica prevista nel P.d.F. sono state create delle sottozone. Per cui ad esempio l'Unità censuaria 1 è caratterizzata da tre sottozone, appartenenti alla classe II – classe III – classe IV.

Principalmente il territorio del Comune di Orco Feglino, e precisamente le Unita censuarie 3 e 7, risultano appartenenti alla classe III delimitata nel suo contorno esterno da una fascia in classe II che la separa dall'area a monte in classe I.

Le Unità censuarie 4 – 5 – 6 relative ai nuclei urbani sono invece classificate in classe III.

Le unità censuarie 1 – 2 – relative al nucleo urbano di Feglino e Burnenghi sono principalmente in classe III, con la parte destinata alla zona artigianale in classe IV.

5.4 ZONIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE.

Il territorio del Comune di Orco Feglino, è caratterizzato dalla presenza della rete autostradale A10, Genova – Ventimiglia; tale tracciato, che attraversa l'intero comune, in senso trasversale, è stato considerato come strada ad intenso traffico, quindi appartenente alla Classe IV, sino al casello autostradale; è stata considerata anche la nuova area di sosta attrezzata come appartenente alla classe IV. Le rimanenti strade sono state considerate a viabilità locale.

5.6 NUOVI SVILUPPI INSEDIATIVI

Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti di qualunque natura occorre ricordare che va utilizzato in modo vincolante il criterio di non porre a contatto zone acustiche che hanno valore limite che differisce di più 5 db (A).

Deve essere stabilita la possibilità di regolamentare la rumorosità ai confini dei nuovi insediamenti nelle zone non ancora urbanizzate e che siano individuate nel P.d.F. come aree di sviluppo, questo per evitare parzialità tra le varie imprese che in tempi successivi si dovessero installare nelle aree in questione.

5.7 NORME TRANSITORIE

In attesa di una puntuale definizione derivante dal futuro piano comunale di risanamento acustico, nella fascia circostante le zone di Classe I avente una larghezza di 60 mt. è fatto divieto di introdurre nuove attività imprenditoriali, ovvero modifiche od ampliamenti di attività esistenti, che incrementino il livello di rumore o che portino ad un aumento della popolazione esposta. Si considera incremento di rumore sia quello derivante direttamente dall'attività stessa, sia quello indotto dall'esistenza dell'attività (ad esempio quello prodotto da un aumento del traffico veicolare).

5.6 NUOVI SVILUPPI INSEDIATIVI

Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti di qualunque natura occorre ricordare che va utilizzato in modo vincolante il criterio di non porre a contatto zone acustiche che hanno valore limite che differisce di più 5 db (A).

6. OBBLIGHI E COMPETENZE (COMUNI E IMPRESE)

I COMUNI

Sono di Competenza dei Comuni secondo le leggi statali e regionali:

- la classificazione in zone del territorio Comunale;
- il coordinamento degli Strumenti Urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della Zonizzazione Acustica;
- l'adozione dei Piani di Risanamento dell'inquinamento acustico, nel caso di superamento dei valori di attenzione;
- il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico;
- il controllo del rispetto della normativa di tutela (par. 7.3),
- l'adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico (par. 7.1);
- la rilevazione e il Controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli (par. 7.2);

6.1 Attività Regolamentare:

I regolamenti sono atti formalmente amministrativi, anche se al loro interno hanno un contenuto normativo.

Essi sono:

- I regolamenti Statali
- I regolamenti delle Regioni
- Regolamenti degli enti locali

I Regolamenti comunali in materia Acustica:

a) il Comune adotta regolamenti per l'attuazione della Disciplina Statale e Regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

b) Il Comune entro il 29/12/96 (art. 6 comma 2, L. 447/95) avrebbero dovuto adeguare il proprio **Regolamento locale di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale** prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico con riferimento particolare:

- al controllo della rispondenza dei limiti imposti dalla Zonizzazione Acustica approvata dal Consiglio Comunale;
- Al contenimento e all'abbattimento di emissioni sonore che derivino dalla circolazione degli autoveicoli o dall'esercizio di attività che impieghino sorgenti sonore.

6.2 Le Ordinanze

Le Ordinanze sono provvedimenti con i quali si impone ad un soggetto un determinato comportamento.

Si dividono in:

1) *Ordinanze ordinarie*

Rientrano nelle funzioni normali del Sindaco, per disporre, ad esempio, la regolamentazione del traffico;

2) *Ordinanze contingibili e urgenti*

Potere di Ordinanza del Sindaco, del Presidente della Regione e/o del Prefetto per cause di forza maggiore, escluso per i limiti previsti dalla legge.

In generale le Ordinanze in materia di Inquinamento Acustico sono vincolate all'esistenza di norme regolamentari (la Zonizzazione Acustica) e il potere di prescrivere norme di carattere generale viene riservato solo ed esclusivamente al consiglio Comunale.

Il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria può emettere specifiche Ordinanze di incompatibilità della sorgente sonora disturbante, con conseguente apposizione dei sigilli che ne impediscano il funzionamento qualora se ne ravvisi la necessità per motivi di ordine sanitario.

6.3 Controlli

Il controllo consiste nella verifica delle regolarità di una funzione o di un'attività esercitate da un determinato soggetto.

E' competenza del Comune effettuare:

a) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico (art. 6 lett. d L. 447/95) in particolare quando:

- all'atto del relativo delle *concessioni edilizie* relative ai nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- ai provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- ai provvedimenti di *licenza o di autorizzazione all'esercizio* di attività produttive.

Il Sindaco può incaricare un esperto in materia acustico – ambientale (estraneo al progetto) che dovrà disporre una relazione attestante la conformità del progetto alle disposizioni di legge e di regolamento.

b) La rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli (art. 6 lett. f. e art. 14 lett. a L. 447/95) attuate da monitoraggi eseguiti dal personale della Polizia Municipale fornito di strumento adeguato (classe A), e/o da professionisti esterni incaricati.

c) Svolgimento di altri controlli:

- emissioni prodotte da sorgenti fisse;
- rumore prodotto da attività svolte all'aperto;
- corrispondenza alla documentazione fornita dai soggetti attuatori rilasciati all'atto delle licenze edilizie.

6.4 Sanzioni

Premessa

I limiti di emissione e quelli di immissione sono fissati dalla legge dello stato e non possono essere oltrepassati se non, previa autorizzazione del Sindaco, nel caso di svolgimento di attività temporanee di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico (Art. 6 comma 1 lett. H L. 447/95).

Le sanzioni previste sono di tipo Penale, Amministrativo e Civili.

Sanzioni Penali

Dipendono dall'articolo 650 del Codice Penale, anche se la Legge 447/95 non prevede direttamente specifiche sanzioni penali.

Sanzioni Amministrative

Le Sanzioni Amministrative si dividono in Sanzioni Pecuniarie e Confische, Sanzioni Interdittive e Sanzioni Disciplinari.

Il regime sanzionatorio previsto dall'art.10 della L. nº447/95 sull'inquinamento acustico si esercita per:

- non ottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti;
  (Pagamento della somma da £ 2.000.000 a £ 20.000.000)

- nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di immissione ed emissione previsti dalla Zonizzazione Acustica;
  (Punito con Sanzione da £ 1.000.000 a £ 10.000.000)

- la violazione dei regolamenti emanati dal Presidente della Repubblica (entro il 29/12/96) circa la disciplina dell'Inquinamento Acustico che ha origine dal Traffico Veicolare, Ferroviario, Marittimo e Aereo.
  (Sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da £ 500.000 a £ 20.000.000).

6.5 Deroghe

Il Comune può rilasciare autorizzazioni per lo svolgimento di attività Temporanee e di manifestazioni in luogo Pubblico, ad esempio:

- Cantieri Edili;
- Circhi;
- Manifestazioni Sportive;
- Mercati ambulanti;

In tal caso possono essere derogati e superati i valori limite imposti. Tali deroghe possono essere determinate da particolari esigenze locali o da ragioni di pubblica utilità.

Il Comune può prescrivere, inoltre, accorgimenti per limitare il rumore e tali prescrizioni devono essere rispettate dagli utenti dell'autorizzazione.

LE IMPRESE

Le imprese che intendono inoltrare domanda alla Pubblica Amministrazione di Concessione Edilizia per nuovi impianti industriali e di licenza o autorizzazione all'esercizio di tale attività devono produrre idonea documentazione di previsione di impianto acustico (Art. 5 D.P.C.M. 1991 e Art. 8 L. 447/95).

Tutte le altre imprese che esercitano attività sul territorio hanno la facoltà di svolgere graduali adempimenti previsti per l'approntamento degli adeguamenti delle situazioni esistenti ai limiti fissati.

Le imprese interessate sono responsabilizzate a presentare alla Regione un Piano di Risanamento contenente l'indicazione delle modalità di adeguamento e dei tempi necessari per l'attuazione.

Questi Piani dovranno essere presentati entro 6 mesi dalla classificazione del territorio comunale (Zonizzazione Acustica).

7. TABELLE

- Classificazione rete viaria del territorio
- Densità di popolazione
- Densità attività commerciali e artigianali per abitanti e per zona censuaria
- Classificazione unità censuarie
- Valore dei limiti massimi del livello sonoro equivalente

CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	TIPO	DELIMITAZIONE	
CLASSE IV		Interne al centro abitato	Esterne
♦ Strade di intenso traffico (500 v/h) ♦ Strade Primarie e di scorrimento ♦ Tronchi terminali o passanti di autostrade ♦ Tangenziali	Autostrade	Ridotta a 30 mt.	60 mt.
	Grande com.	Zona limitata dalla superficie degli edifici frontistanti. Se non presenti fascia max di 30 mt.	40 mt.
CLASSE III			
♦ Strade di quartiere ♦ Strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.	Media comunicazione	Zona limitata dalla superficie degli edifici frontistanti Se non presenti fascia max di 30 mt.	30 mt.
CLASSE II			
♦ Strade locali ♦ Strade prevalentemente situate in zone residenziali	Traffico locale	Zona limitata dalla superficie degli edifici frontistanti Se non presenti fascia max di 30 mt.	20 mt.

♦ ELEVATA PRESENZA	<	17 Abitanti / Esercizio Commerciale
♦ MEDIA PRESENZA	17-19	Abitanti / Esercizio Commerciale
♦ LIMITATA PRESENZA	>	19 Abitanti / Esercizio Commerciale

DENSITA' di Popolazione - Classificazione

♦ BASSA	0 – 20 ab/ha
♦ MEDIA	21 – 80 ab/ha
♦ ALTA	81 – 250 ab/ha
♦ ALTISSIMA	81 – 250 ab/ha

ZONA CENSUARIA	Ab/ha	Densità di popolazione	Punteggio
1	81-250	Alta	3
2	21-80	Media	2
3	0-20	Bassa	1
4	0-20	Bassa	1
5	21-80	Media	2
6	21-80	Media	2
7	21-80	Media	2

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA' CENSUARIE

PUNTEGGIO

Densità Popolazione

aa	Altissima	4
a	Alta	3
m	Media	2
b	Bassa	1

Densità Attività Commerciali

Assenza	0
Limitata Presenza	1
Media Presenza	2
Elevata Presenza	3

PUNTEGGIO

ZONA CENSUARIA	DENSITA' DELLE ATTIVITA' (Commerciali e piccole Artigiane)	DENSITA' DI POPOLAZIONE MASSIMA STIMATA (Popolazione Residente)	CLASSE
1 (Feglino)	2	3	3
2 (Burnenghi)	2	2	3/4
3	1	2	1/3
4	1	1	2
5 (Boragni)	1	2	3
6 (Orco)	2	2	3
7 (Costa villa)	1	2	1/3

ZONE DI CUI ALL'ART. 2 D.M. 2 APRILE 1968 N. 1444

Allegato A all'art. 6 della L .R . n. 31 del 04/07/94 e successive modifiche e integrazioni

I	**Classe I** *Aree Particolarmente protette*	Limiti Massimi del Leq 50 dB diurno – 40 dB notturno
II	**Classe II** *Aree destinate ad uso Prevalentemente residenziale*	Limiti Massimi del Leq 55 dB diurno – 45 dB notturno
III	**Classe III** *Aree di Tipo misto*	Limiti Massimi del Leq 60 dB diurno – 50 dB notturno (Urbane e non)
IV	**Classe IV** *Aree di intensa Attivita' Umana*	Limiti Massimi del Leq 65 dB diurno – 55 dB notturno (Urbane)
V	**Classe V** *Aree Prevalentemente Industriali*	Limiti Massimi del Leq 70 dB diurno – 60 dB notturno
VI	**Classe VI** *Aree Esclusivamente Industriali*	Limiti Massimi del Leq 70 dB diurno – 70 dB notturno

VALORE DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (LEQ. A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

LIMITI MASSIMI [LEQ in dB (A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

